



Rivista N°: 1/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 27/01/2020

AUTORE: Gianluca Bascherini*

LE EREDITÀ DELL'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ROMANA DEL 1849

Sommario: 1. I molteplici lasciti e la peculiare temporalità della Repubblica del 1849. – 2. Le eredità simboliche e storico-politiche. – 2.1. La stagione risorgimentale. Mazzini e la Repubblica. – 2.2. La transizione repubblicana. – 3. Il dibattito e i testi giuridici dei mesi repubblicani. – 3.1. I “Principii fondamentali” e la cittadinanza repubblicana. – a) Una democrazia pura. – b) Una repubblica sociale ... – c) municipale ... – d) e laica. – e) Cittadinanza, doveri e ‘incivilimento’ repubblicano. – 3.2. Le garanzie costituzionali. – a) La revisione della Costituzione. – b) L’indipendenza della magistratura. – c) Il dibattito sul Tribunato. – 3.3. Garanzie, diritti, principi. – 4. L’esperienza romana e la cultura costituzionale

1. I molteplici lasciti e la peculiare temporalità della Repubblica del 1849

Ai giuristi aperti alla storia costituzionale, la Repubblica romana del 1849 offre molteplici sollecitazioni e importanti avvertenze, e questa ricchezza di suggestioni induce a ragionare di eredità al plurale, riguardanti ambiti differenti, segnate da diverse proiezioni temporali ed il cui rilievo varia nel succedersi delle stagioni costituzionali. Peraltro, riflettere sulle eredità di un’esperienza costituzionale in occasione di un suo anniversario, se offre l’occasione di indagare il valore storico di quella esperienza alla luce dei mutamenti intervenuti nel quadro politico e nella cultura istituzionale del Paese¹, espone al contempo al rischio di letture strumentali; un rischio ancora più presente nel caso della Repubblica romana del 49, data la forte aura mitica che ha da subito circondato la vicenda e i suoi protagonisti, e che ha contribuito a orientare importanti letture che successivamente si daranno del Risorgimento. La Repubblica romana e la costituzione che si dette lasciarono già nell’immediato un’eredità sul piano simbolico, offrendosi già nel loro svolgimento quale punto di scaturigine di una tradizione democratico-repubblicana nazionale. Un secolo più tardi, per i costituenti del secondo dopoguerra, la Costituzione romana del 1849 operò non solo sul piano dei significati simbolici e storico-politici, ma costituì anche un importante punto di riferimento etico e culturale oltre che, per

* Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma La Sapienza.

¹ Cfr. ad es., P. RIDOLA, *L’esperienza costituente come problema storiografico: bilancio di un cinquantennio* (1998), ora in Id., *Esperienza costituzioni storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli, 2019, 315 ss.

diversi tratti, una fonte d'ispirazione. Lo dichiara Ruini in Assemblea e lo testimoniano le risonanze tra i due cataloghi di principi fondamentali, e nella stessa sequenza dei titoli. Oggi, quella repubblica romana di metà Ottocento rileva soprattutto per la cultura costituzionale e, in questa prospettiva, la vicinanza tra le celebrazioni per i settant'anni della Costituzione italiana e i centosettanta di quella romana, si rivela particolarmente densa di sollecitazioni, e offre agli studiosi la possibilità di indagare, pur nel mutare dei contesti, il risalire nel tempo di alcuni elementi caratterizzanti la cultura costituzionale democratica italiana, di alcuni suoi interrogativi di fondo.

Mentre nel resto d'Italia, e in gran parte d'Europa, il biennio rivoluzionario 1848-49 registra l'affermazione del costituzionalismo liberale moderato e dei rinnovati patti tra dinastie e borghesie nazionali, negli Stati romani, come già a Parigi un anno prima, si proclama una repubblica democratica che si connota per una proiezione sociale più spiccata di quella transalpina². A Roma non ci fu il tempo, ma ci fu l'occasione per una prima riflessione attorno a questioni costituzionali che acquisiranno rilievo solo nel ventesimo secolo; nei mesi repubblicani matura un primo tentativo di tenere insieme unificazione nazionale e allargamento delle sfere di libertà e si sviluppa una prima interrogazione attorno a «l'oggetto principale d'indagine» della cultura costituzionale: la ricerca di nuovi equilibri «nella *relazione tra Stato e società*»³. Questa occasione si produsse a Roma per una serie di circostanze molto diverse tra loro. Per il ruolo che vi ebbe il pensiero e l'azione di Mazzini; per il quadro internazionale in cui quella vicenda si dipanò; per i rapporti che intercorsero tra la Repubblica romana e quella francese; per come, infine, questi influssi e queste vicende vennero reinterpretati dai costituenti e dagli amministratori romani alla luce delle istanze di trasformazione sociale e istituzionale⁴ provenienti dai vari territori papalini.

Non deve trascurarsi, inoltre, che la costante condizione di assedio cui fu sottoposta quella repubblica, assieme alla sua breve durata e alla concitazione che ne caratterizzò la fase finale, contribuirono a connotare quella esperienza costituzionale per una temporalità in qualche modo paradossale⁵. Quella Repubblica e la sua Costituzione tesero, infatti, a “presentificare il futuro”⁶ che preparavano: a proporsi come riferimento per la posterità già nel loro farsi, e – grazie al riconoscimento dei pieni poteri alla Costituente⁷ – quella che oggi diremmo la

² Già K. MARX, *Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850* evidenziava la natura più apparente che effettiva, oltre che il rapido esaurimento, delle misure sociali adottate dal governo provvisorio francese.

³ Così, M. FIORAVANTI, *Cultura costituzionale e trasformazioni economico-sociali* (2013), ora in Id., *La Costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo*, Milano, 2018, 133.

⁴ Per V. CRISAFULLI, *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, in *Il 1848. Raccolta di saggi e testimonianze*, in *Quaderni di Rinascita*, 1, 1948, 56, «il governo dei papi era quanto di peggio ci fosse in Italia per cattiva amministrazione, per invadenza dell'alto clero, per dispotismo poliziesco». Per B. GATTA (a cura di), *La costituzione della Repubblica romana del 1849. Collana di testi e documenti costituzionali promossa dal Ministero della Costituente*, Firenze 1946, 19 «[i]l Governo pontificio era fra i più tiranni della restaurazione non solo tanto italiana ma europea».

⁵ Su questo cortocircuito temporale della vicenda romana richiama l'attenzione anche I. MANZI, *La costituzione della Repubblica Romana del 1849*, Ancona, 2003, 133.

⁶ Il riferimento è a R. KOSELLECK, «Spazio di esperienza» e «orizzonte di aspettativa»: due categorie storiche, in Id., *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Bologna, 2007, 304, per il quale la «aspettativa» è «attesa che si compie nell'oggi», è «futuro presentificato».

⁷ Sul mancato riconoscimento dei pieni poteri alla Costituente di un secolo dopo (ex art. 3 del Decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98) si vedano, tra gli altri, A. M. SANDULLI, *Il principio di irretroattività delle leggi e la costituzione*, in *Foro amm.*, 1947, II, 1, 73 ss.; G. GUARINO, *Materia costituzionale, costituzione materiale, leggi costituzionali* (1948), ora in Id., *Dalla Costituzione all'unione europea. Del fare diritto per cinquant'anni*, Napoli, 1994, I, 171 ss.; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto*

“attuazione” costituzionale precedette e accompagnò la scrittura della Costituzione, esprimendo nei decreti adottati nei mesi repubblicani l’urgenza di applicare i principi e i valori che intanto l’Assemblea veniva scrivendo, rendendo possibile l’adozione di quelle riforme percepite come più urgenti dalla popolazione degli Stati della Chiesa⁸. Questa particolare temporalità della vicenda romana richiede, ad es., che si presti un’adeguata attenzione nel comparare il progetto Agostini al testo costituzionale definitivo, leggendone le differenze⁹ alla luce della diversa situazione politica e militare in cui presero forma i due testi¹⁰. Ma soprattutto non si deve trascurare il dibattito che si sviluppò nell’Assemblea, e le riforme in campo sociale ed istituzionale che presero avvio nei mesi della Repubblica, e leggere le stesse aporie di quella esperienza – i limiti, gli squilibri, le contraddizioni che non ebbero neppure il tempo di manifestarsi – come un primo manifestarsi di questioni costituzionali di fondo (Stato/società, centro/periferia, indirizzo/garanzia, diritti/doveri per limitarsi a coppie abusate) che, come già accennato, torneranno a riproporsi anche drammaticamente nella vicenda italiana.

2. Le eredità simboliche e storico-politiche

La propensione della Repubblica romana a orientare a futura memoria e in prospettiva nazionale i suoi testi e la sua azione emerge vividamente dagli ultimi atti adottati dall’Assemblea, e dalla lettera di Mazzini “ai Romani” del 5 luglio, il giorno dopo la “invasione francese” dell’Assemblea. Nei volumi de *Le Assemblee del Risorgimento*, i materiali relativi ai giorni dal primo al 4 luglio del 1849 sono raccolti in un paragrafo intitolato “Ultimi giorni della Repubblica

costituzionale, II ed., vol. I, *Introduzione al diritto costituzionale italiano (Gli ordinamenti giuridici. – Stato e Costituzione. – Formazione della Repubblica italiana)*, Padova 1970, 124 ss.; P. CARETTI, *Forme di governo e diritti di libertà nel periodo costituzionale provvisorio*, in E. CHELI (a cura di), *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria alla Assemblea Costituente*, Bologna, 1979, 94 ss.; C. FIUMANÒ e R. ROMBOLI, *L’Assemblea Costituente e l’attività di legislazione ordinaria*, in *ivi*, 381 ss.; S. LABRIOLA, *Storia della costituzione italiana*, Napoli, 1995, 291 ss. M. FIORILLO, *La nascita della Repubblica italiana e i problemi giuridici della continuità*, Milano 2000, 177 ss.

⁸ V. l’art. 1 del Decreto 29 dicembre 1848. Su questo doppio ordine di legislazione richiamano l’attenzione A.A. CERVATI, *La costituzione romana del 1849 e i suoi principi fondamentali*, in A. BOVENSCHULTE, H. GRUB, F.A. LÖHR, M. VON SCHWANENFLÜGEL, W. WIETSCHEL (Hrsg), *Demokratie und Selbstverwaltung in Europa. Festschrift für Dian Schefold zum 65. Geburtstag*, Baden Baden, 2001, 387 ss., M. FERRI, *Costituente e costituzione nella Repubblica romana del 1849*, in *Diritto e società*, 1989, 10 e I. MANZI, *La costituzione della Repubblica Romana*, cit., 33.

⁹ Il Testo Saliceti, approvato dall’Assemblea il 10 giugno, diversamente dal precedente progetto Agostini, presentato il 18 aprile, non prevedeva Tribunate e dittatura, disponeva la pubblicità del suffragio, il ritorno alla responsabilità dei membri dell’esecutivo, l’aumento del numero dei consoli da 2 a 3 e la loro nomina da parte della Camera e non a suffragio universale.

¹⁰ Il progetto Agostini viene presentato quando ancora si ritiene possibile una transizione graduale alla Repubblica e prima dell’intervento militare francese e delle altre potenze cattoliche; le truppe francesi sbarcano a Civitavecchia il 24 aprile, l’intervento austriaco nelle Legazioni e quello napoletano si concretizzano nella prima metà di maggio. Il progetto Saliceti, invece, viene discusso quando, rotta la tregua di fine maggio tra Mazzini e Lesseps, sono ormai tradite le aspettative del primo riguardo, se non a un appoggio, a una non-ingerenza francese negli affari interni della Repubblica, e Oudinot ha posto l’assedio a Roma già da una settimana, segnando la sorte della repubblica. Evidenzia il diverso «clima politico» in cui prendono forma i due testi e le diverse idee di democrazia e partecipazione che li caratterizzano, A.A. CERVATI, *La costituzione romana del 1849*, cit., 374, secondo il quale il testo Agostini, pur esprimendo una «più forte connotazione popolare per il modo di elezione dei titolari delle principali cariche politiche» risulterebbe più moderato del successivo testo Saliceti, più «liberale e più aperto ad una dialettica dei rapporti tra organi costituzionali, non incentrata su una costante prevalenza dell’assemblea» e dunque più distante dall’idea di democrazia pura. Sottolineano invece l’impronta mazziniana e rivoluzionaria del progetto Agostini, D. NOCILLA, *Sovranità popolare e rappresentanza negli interventi di Aurelio Saliceti alla Costituente romana del 1849*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1999, 242 ss. e P. CATALANO, *Tribunato e resistenza*, Torino 1971, 106.

(Descrizione di un superstite)¹¹. Dopo c'è un salto al 1870 e alla "Unione di Roma all'Italia". Quel paragrafo contiene, tra l'altro, il decreto di scioglimento del Triumvirato, la promulgazione di una Costituzione che non avrebbe conosciuto prassi, il decreto del 3 luglio, fortemente voluto da Mazzini¹², in virtù del quale "L'Assemblea può convocarsi in qualunque luogo libero dello Stato", e gli "Appunti per il verbale della seduta 4 luglio 1849", contenenti la narrazione dell'occupazione francese dell'aula dell'Assemblea e la protesta redatta da Filopanti e che il colonello Lamarre non volle accettare.

2.1. La stagione risorgimentale. Mazzini e la Repubblica.

Il *pathos* che circonda gli ultimi giorni della Repubblica e l'approvazione della sua costituzione, aiutano a comprendere la portata politico-simbolica che ha rapidamente assunto quella Repubblica, tanto più se tralucida alla luce degli esiti risorgimentali e della successiva storia costituzionale italiana. Aleggia attorno a quell'esperienza una retorica del sacrificio¹³ su cui fecero aggio le prevalenti letture del Risorgimento, anche di matrice democratica, e prende forza il mito mazziniano della "Terza Roma", che, grazie a quella esperienza, si candidava politicamente oltre che storicamente a capitale di un'Italia repubblicana: luogo storico-mitico di manifestazione di un disegno più divino che umano di unità nazionale¹⁴ e frutto di una «elefantiasi ideologica»¹⁵ di cui, una volta eclissata la componente repubblicana, non faticarono ad impossessarsi a fini di legittimazione né la dinastia Savoia né, successivamente, il regime fascista.

Ovviamente, i rapporti tra Mazzini e la Repubblica del 1849 rilevano al di là dell'ambito puramente simbolico¹⁶. Negli studi sulla Roma del '49, questi rapporti sono stati letti prevalentemente attraverso il prisma del carattere 'forestiero' o 'autoctono' di quella vicenda, e, ad una storiografia 'ufficiale' che ha esaltato il ruolo di Mazzini nelle vicende repubblicane quale profeta dell'Unità (prima) e della Repubblica (poi) ha fatto seguito, dal secondo dopoguerra, una lettura di quei rapporti che ha rimarcato piuttosto la 'romanità' di quell'esperienza costituzionale: i tratti di originalità, le legature con la realtà e le istanze dei quadranti romani, il contributo dei costituenti e degli amministratori provenienti dai territori pontifici¹⁷. Meno indagato appare invece il contributo che la partecipazione a quella Repubblica divenuta subito leggenda, ha

¹¹ *Le Assemblies del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati* (di seguito A.R.), Roma, 1911, vol. IV, 1067 ss. Sotto il titolo del paragrafo si legge: «Da questo punto cessa ogni traccia di pubblicazione dei resoconti dell'Assemblea», e che solo grazie alla «cortese cooperazione» dell'«unico superstite di essa», il Comm. Luigi Coccanari, è stato possibile «dare con maggiore perspicuità notizie di quegli epici momenti» ed esporre «lo stato delle pubblicazioni ufficiali dei resoconti di quell'epoca».

¹² Cfr. G. BELARDELLI, *Mazzini*, Bologna, 2010, 156 s.

¹³ L. M. BASSANI, *La repubblica romana del 1849. Idee politiche e costituzionali*, in F. LIVORSI (a cura di), *Libertà e Stato nel 1848-49. Idee politiche e costituzionali*, Milano, 2001, 340 s.

¹⁴ «L'unità d'Italia è cosa di Dio, preparata dall'opera provvidenziale dei secoli», G. MAZZINI, *Al battaglione degli studenti (L'Italia del popolo, 5 giugno 1848)*, in ID., *Scritti editi e inediti*, XXXVIII, Imola, 1923, 56.

¹⁵ G. BELARDELLI, *Mazzini*, cit., 148.

¹⁶ Cfr. invece L. M. BASSANI, *La repubblica romana del 1849*, cit., 339, per il quale «se la Repubblica può essere definita latamente "mazziniana", lo si deve assai più ai suoi significati simbolici, che non alla sua opera concreta».

¹⁷ Cfr. ad es. M. DE NICOLÒ, *Gli studi sulla repubblica romana negli ultimi cinquant'anni*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, LXXXVI, 1999, 115.

offerto all'affermazione del mazziniano nel campo democratico risorgimentale e nel processo di unificazione nazionale¹⁸.

Per quanto attiene al carattere più 'mazziniano' o più 'indigeno' della Repubblica romana, è indubitabile che quella breve Repubblica costituì per Mazzini il maggior successo politico, oltre che la sua unica esperienza di governo. Il repubblicanesimo mazziniano impronta componenti fondamentali di quell'esperienza costituzionale. Quel "popolo" a lungo evocato da Mazzini nei lustri precedenti sembra finalmente rispondere e, caso unico nella penisola, a Roma trova ascolto quel appello alla Costituente – universale (maschile) per suffragio e nazionale per mandato¹⁹ – che rappresentò il principale apporto del pensiero mazziniano al lessico e all'agenda politica del '48 italiano. Non si deve tuttavia sovrastimare l'influenza di Mazzini su un'Assemblea in cui le divisioni politiche erano nella pratica ridotte dalla condivisa istanza di superamento dell'ordinamento papalino e dalla resistenza alle aggressioni austriache prima e francesi poi. Già nel rapporto che accompagna la presentazione del progetto Agostini, emerge chiara l'intenzione di redigere una «Costituzione che fosse l'espressione delle condizioni morali, economiche e politiche» del popolo dei territori pontifici²⁰, e non deve trascurarsi l'ampia autonomia che a più riprese l'Assemblea romana manifestò nei confronti di Mazzini²¹, maturando su questioni decisive scelte opposte rispetto agli orientamenti mazziniani: riguardo alla stessa opportunità che Roma in quel frangente si dotasse di una Costituzione o piuttosto di un catalogo di principi che avrebbe dovuto fungere da riferimento per la successiva lotta verso un'unificazione democratica e repubblicana²²; in tema di separazione tra temporale e spirituale²³; a proposito del rilievo che nella forma di governo avrebbero dovuto

¹⁸ Per G. BELARDELLI, *Mazzini*, cit., 154 s. «la Repubblica romana cominciò da subito a costruire la propria leggenda; contemporaneamente, il tributo di sangue pagato da tanti patrioti [...] avrebbe consentito ai mazziniani di ipotecare la composizione del futuro Pantheon nazionale».

¹⁹ Si vedano gli artt. 4, 7 e 8 del decreto di convocazione dei comizi elettorali emanato dalla Giunta di Stato il 29 dicembre 1848 (A.R., III, 3 s.) e si ricordi che la Commissione provvisoria di Governo il 16 gennaio 1849, cinque giorni prima che si svolgessero le elezioni – ritenendo «giunta l'ora che dessa [l'Italia] non sia più un nome geografico, ma una Nazione, una Patria comune», e che «due Assemblee o simultanee o successive sarebbero non solo una complicazione, ma un vero mostro politico» – proclamò che «l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano riunisce altresì l'attribuzione e il carattere d'Italiana per quella parte che corrispondere deve al medesimo» (A.R., III, 6).

²⁰ A.R., IV, 186.

²¹ Cfr. a riguardo S. LARICIA, *La costituzione della Repubblica romana del 1849*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1999, 457, il quale rimarca come già nel dibattito sull'approvazione del Decreto fondamentale del 9 febbraio 1849 e in particolare nella discussione sull'art. 4 del decreto (A.R. III, 68 ss.) – che riproponeva la questione dei rapporti tra "costituente romana" e quella "costituente italiana" su cui in campagna elettorale aveva insistito l'azione e la propaganda dei circoli popolari mazziniani – si riveli «la determinazione nel perseguire l'obiettivo di non subordinare le decisioni riguardanti il futuro dello Stato romano a orientamenti e delibere estranee alla volontà dell'assemblea».

²² L'Assemblea non seguì Mazzini quando questi, nella seduta del 18 marzo, affermò che «una Costituzione non può farsi oggi. Vi sono due specie di Costituzioni, Costituzione italiana e Costituzione romana. Una Costituzione romana [...] non deve farsi, una Costituzione italiana non può farsi», «Qualunque cosa statuisse i particolari», secondo Mazzini, «restringerebbe la missione italiana di Roma»; per questo l'Assemblea avrebbe dovuto limitarsi a redigere «una dichiarazione di principi, un'espressione della fede, [...] un invito dato all'Italia». «Una dichiarazione di principi, una serie di guarentigie [e] una organizzazione del potere: quando avrete queste tre cose, avrete per me tutto quello che in questo momento [...] voi potete, e dovete avere» (A.R., III, 787). V. a riguardo G. FALCO, *Mazzini e la Costituente*, Genova, 1972, 59 ss.

²³ Già nel 1848, dietro la formula "Dio e popolo", stava infatti il progetto mazziniano di legare Costituente e Concilio. Cfr. ad es. I. BONOMI, *Mazzini triumviro della Repubblica romana*, Torino, 1936, 134 s. che rileva la distanza sul punto tra Mazzini e l'Assemblea. Per Mazzini, infatti «Stato e chiesa dovevano compenetrarsi e fondersi in una sola unità, il cittadino religioso» e dunque «una separazione, e una convivenza [...] della Chiesa e dello Stato, dovevano apparire al suo spirito, profondamente religioso, una incongruenza inaccettabile».

avere il legislativo e l'esecutivo²⁴; e infine, negli ultimi giorni della Repubblica, riguardo alla possibilità o meno di continuare a resistere militarmente all'aggressione francese²⁵.

Da questo punto di vista, decisivo fu l'apporto venuto dai costituenti e dal personale politico provenienti dai diversi quadranti dello Stato della Chiesa. Si perdoni la metafora calcistica, ma, senza nulla togliere all'apporto degli 'stranieri' – di Mazzini, Garibaldi e altri – i risultati della Repubblica dipesero ampiamente dalla 'società' e dal 'vivaio' di quella Roma: dall'impegno profuso nell'assemblea e nell'amministrazione romana di quei mesi anche da molti giuristi, non tanto accademici (dato il risalente provincialismo e conservatorismo degli studi giuridici romani)²⁶, quanto piuttosto professionisti che avevano fatto pratica politica nei consigli municipali, dove avevano maturato conoscenze concrete delle realtà e dei problemi delle varie province romane, e che in Assemblea dettero vita a un dibattito aperto e non dottrinario, capace di indagare i nodi di fondo della scrittura di un moderno testo costituzionale e di rileggere alla luce delle specifiche caratteristiche dei territori romani e delle istanze da questi provenienti le sollecitazioni mazziniane e le soluzioni caratterizzanti il coevo testo francese, che costituì un importante riferimento dialettico per i costituenti romani. Quella repubblica, in altri termini, fu il frutto non di un'artificiosa sollevazione fomentata da un pugno di 'forestieri' in nome di un ideale astratto²⁷, ma di specifiche condizioni e attori locali: dell'arretratezza dell'ordinamento pontificio, dell'*humus* sociale e culturale dei diversi territori, dai malesseri alimentati in quei quadranti dalla crisi economica che nell'ultimo lustro aveva investito l'Europa²⁸. Una crisi che a Roma salda un "popolo" plurale e concreto – composto da una piccola borghesia intellettuale e liberale, «dai popolani di Trastevere e dai contadini dell'agro e di altre regioni, dal basso clero, dagli artigiani, dai braccianti e dai piccoli proprietari»²⁹ – contro una teocrazia e un potere temporale dei cui privilegi godevano l'alto clero e l'aristocrazia, e a cui oppone una repubblica democratica quale risposta alle questioni essenziali che si troverà ad affrontare l'Italia dell'Ottocento: questione nazionale e questione sociale.

²⁴ Cfr. sul punto L. RODELLI, *La Repubblica romana del 1849*, Pisa, 1955, 287; A.M. GHISALBERTI, *Momenti e figure del Risorgimento romano*, Milano, 1965, 115.

²⁵ Mazzini e l'Assemblea si trovarono su posizioni opposte il 30 giugno, mentre Oudinot comanda l'assalto generale e sul Gianicolo si combatte l'ultima battaglia, e mentre Mazzini (e con lui Garibaldi e Pisacane) propone la continuazione della lotta, l'Assemblea adotta un ordine del giorno che dichiara la cessazione della resistenza armata e al contempo la prosecuzione dei lavori fino alla proclamazione della Costituzione: "l'Assemblea Costituente romana cessa una difesa divenuta impossibile, e sta al suo posto" (A.R., IV, 1071). Merita la ricostruzione che di questa convulsa giornata offre L. RODELLI, *La Repubblica romana del 1849*, cit., 259 ss., che pure in generale tende ad attenuare il conflitto tra Mazzini e l'Assemblea, sul quale invece richiama l'attenzione A.M. GHISALBERTI, *Momenti e figure*, cit., 178.

²⁶ Con qualche rara eccezione, la Sapienza della Restaurazione si era conservata impermeabile agli stimoli codicistico-esegetici provenienti d'oltralpe, a quelli tedeschi del primo storicismo savignyano e tanto più alla rifondazione universitaria humboldtiana e delle rivoluzioni universitarie tedesco. L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in F. LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, spec. 304 ss. rimarca la «difficile... situazione dei professori di diritto» dell'ateneo romano: emarginati dalla vita giuridica dello Stato pontificio, che gli preferiva semmai gli avvocati concistoriali; che faticavano anche ad affermare nei loro insegnamenti l'esistenza di una distinzione tra *ius civile* e *ius canonicum*, dato il forte assorbimento 'ecclesiastico' delle controversie; bollati di arretratezza e impreparazione tanto da Savigny quanto dallo stesso arcicancelliere dell'Università.

²⁷ È la critica che al costituzionalismo democratico muove al fondo C. GHISALBERTI, *Il costituzionalismo democratico nel 1848-1849. La repubblica romana nel movimento europeo tra il 1848 e il 1849*, in *Rassegna storica del risorgimento* 1999, 185 s. e che alla Costituzione romana muove L. M. BASSANI, *La repubblica romana del 1849*, cit., 329, il quale sottolinea il disinteresse dei costituenti romani «nei confronti della realtà concreta della società nella quale la Costituzione avrebbe dovuto operare».

²⁸ V. ad es. S. J. WOOLF, *Il Risorgimento italiano*, Milano, 2010, 388 ss.

²⁹ Così B. Gatta (a cura di), *La Costituzione della repubblica romana*, cit., 19.

Il ruolo svolto nella vicenda romana ha consentito a Mazzini di esercitare una forte egemonia nel campo democratico risorgimentale, a scapito di altre linee di pensiero e di diverse letture allora circolanti del rapporto tra democrazia e indipendenza: dal neoguelfismo giobertiano³⁰ a Cattaneo e Ferrari, con i quali Mazzini s'era scontrato l'anno prima a Milano³¹. Nella prospettiva che qui ci occupa, al di là dell'impronta più autoctona o più mazziniana della Repubblica del '49, merita un richiamo la componente in qualche modo paradossale che caratterizza i rapporti tra il mazzinianesimo e il biennio rivoluzionario; un paradosso già evidenziato da Francesco De Sanctis, secondo il quale la Repubblica romana segna la fortuna politica di Mazzini ed al contempo l'inizio della sua decadenza³². In questa chiave, quella sua unica esperienza di governo e la distanza che su punti dirimenti la Repubblica romana assunse rispetto alle opzioni mazziniane evidenziano una serie di limiti del mazzinianesimo, che verranno indagati successivamente da quelle interpretazioni critiche del Risorgimento che leggono le posizioni mazziniane e il confronto tra queste e il pensiero di autori come Gioberti e Cattaneo con il metro della tradizione culturale italiana, interpretazioni che da Francesco De Sanctis, tramite Oriani, Gentile e Salvemini, arrivano fino a Gramsci e Gobetti.

La Roma del '49 evidenzia l'arretratezza della politica sociale mazziniana; la scarsa sensibilità verso regole e meccanismi della democrazia rappresentativa; i limiti della sua idea di popolo, che «conosce soltanto le città con la loro aristocrazia liberale e i loro *citoyen éclairés*»³³: poco attenta alle realtà e alle esigenze delle popolazioni contadine, ma anche poco capace di cogliere gli effettivi movimenti e le avanguardie sociali ed economiche protagoniste di quei movimenti. Prima ancora, nel rapporto tra Mazzini e la Repubblica si ritrova quel dissidio tra politica e religione che impronta l'esperienza risorgimentale, e che costituirà un importante terreno di confronto per le già ricordate interpretazioni del Risorgimento, che matureranno tra la crisi di fine secolo, il primo conflitto mondiale e l'affermazione del fascismo, quando emerge una prima drammatica interrogazione attorno all'esperienza risorgimentale, ai suoi limiti ed agli esiti autoritari e le cui analisi muovono dal mancato carattere rivoluzionario del processo risorgimentale. Per Gramsci se il Risorgimento fu una rivoluzione passiva questo dipese anche dalla mancanza di realismo del mazzinianesimo³⁴, che dopo il biennio rivoluzionario non operò alcuna «autocritica»³⁵, dimostrandosi incapace di una politica “giacobina”, dove “giacobino” non ha a che fare, come nell'accezione liberale, con una “fanatica ossessione

³⁰ Già nel 1873/74 Francesco De Sanctis giustappone un Gioberti propugnatore di «un metodo che prometteva conciliare le forze italiane e dirigerle contro lo straniero» ad un Mazzini al quale proprio il biennio rivoluzionario dimostrava «che non valgono miracoli di popolo contro eserciti ben ordinati e disciplinati: nonostante le eroiche difese, tutti caddero, martiri, non vincitori». Si v. *La letteratura italiana nel secolo XIX*, II, Bari, 1953, risp. 255 e 344.

³¹ Per i quali, al contrario di Mazzini, veniva *prima* la lotta per la Repubblica e *poi* quella per l'indipendenza e che non escludevano ipotesi federalistiche di unificazione. Cfr. ad es., *ex multis*, L. SALVATORELLI, *Pensiero e azione del Risorgimento*, Torino, 1963, 124 e S. J. WOOLF, *Il Risorgimento italiano*, cit., 552 s.

³² Per F. DE SANCTIS, *La letteratura italiana*, cit., 344, fino al 1848 Mazzini «ha la parte del profeta, fervente, pieno d'entusiasmo, di fede, che infiamma tutti, produce miracoli, spinge al martirio: da quel tempo comincia la sua discesa - e rapida discesa».

³³ Così K. Marx in una lettera del settembre 1851 citata da F. DELLA PERUTA, *I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e contrasti politici all'indomani del 1848*, Milano, 2004, 27.

³⁴ «Mazzini offriva solo delle affermazioni nebulose e degli accenni filosofici che a molti intellettuali, specialmente napoletani, dovevano apparire come vuote chiacchiere» A. GRAMSCI, *Sul Risorgimento*, Roma, 1967, 110.

³⁵ *Ivi*, 116.

per un ideale astratto”³⁶, quanto piuttosto con un’attitudine politica realista e radicale, capace di adeguare l’azione alla realtà. Giacobino, per Gramsci, è chi si pone e pone il problema della “egemonia”: chi individua la “classe nazionale”, il soggetto sociale portatore delle forze necessarie a realizzare i fini che la rivoluzione si pone³⁷. Un giacobinismo che invece Gramsci intravede in Gioberti, il quale almeno offriva «una filosofia [...] originale e nel tempo stesso nazionale», e dal quale, peraltro, mutua la stessa categoria dell’egemonia³⁸. Anche Gobetti intravede in Gioberti e nel neoguelfismo del 1848 un tentativo di acquisizione di un’identità nazionale secondo istanze di realismo politico³⁹ e, sulla scia di Salvemini⁴⁰, ascrive tra i «torti del mazzinianismo», tanto più nel confronto con Cattaneo, un dottrinarismo poco rispondente alle esigenze della situazione: una «completa assenza di cognizioni economiche», un insieme di «idee contraddittorie e confuse» che esprimono al fondo una «dottrina democratica conservatrice rispetto alla quale le sovrapposizioni dottrinarie sono una mera derivazione romantica, quasi una malattia del secolo che non è più il nostro». Per Gobetti la posizione sociale di Mazzini è «reazionaria», perché mortifica l’autonomia operaia, e *Doveri dell’uomo* è un «libro immorale», in quanto vuol convincere l’operaio «a tradire sé e i suoi per agire nell’atmosfera retorica della palingenesi democratica e della virtù piccolo-borghese». La religiosità di Mazzini vive «in un’atmosfera romantica ed evangelica aliena da ogni esperienza di modernità»; è animata da un puro misticismo, senza alcun aggancio alla mondanità, che gli impedisce di cogliere l’effettiva posta in gioco del dissidio tra religione e politica nella vicenda romana, prima, e, poi, italiana: di scorgere, «al di là della nazione, il travaglio della coscienza statale»⁴¹.

2.2. La transizione repubblicana

La dimensione ‘mitica’ dell’esperienza romana si ripropone nella transizione repubblicana, presentandosi come il momento della storia nazionale nel quale ritrovare una prima emersione di una sovranità popolare, un’assemblea costituente e una repubblicana. La stagione costituente del secondo dopoguerra, peraltro, condivide con la vicenda romana una serie di elementi, per così dire, “di contesto” che aiutano a comprendere il rilievo politico e simbolico che la Repubblica del 1849 assunse agli occhi dei costituenti di un secolo dopo. Sep-pure la precipitosa partenza del Papa per Gaeta non determinò lo sfascio che caratterizzò

³⁶ G. CANDELORO, *Introduzione ad A. GRAMSCI, Sul Risorgimento*, cit., 15.

³⁷ In questi termini, N. BOBBIO, *Della sfortuna del pensiero di Carlo Cattaneo nella cultura italiana*, in *Rivista critica di storia della filosofia* 25/2 (1970), spec. 174 s.

³⁸ Sulla matrice giobertiana della categoria gramsciana di egemonia cfr. invece G. CALABRÒ, *In tema di egemonia: Gioberti giacobino?*, in F. LIVORSI (a cura di), *Libertà e Stato nel 1848-49*, cit., 131 ss.

³⁹ P. GOBETTI, *La Rivoluzione Liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia*, Torino, 2008, 16 ss.

⁴⁰ Cfr. ad es. G. SALVEMINI, *Mazzini*, in *Scritti sul Risorgimento* (a cura di C. PIERI e C. PISCHEDDA, Milano, 1973, 145 ss.

⁴¹ P. GOBETTI, *La Rivoluzione Liberale*, cit., 125 ss.

invece l'8 settembre 1943⁴², entrambi i rivolgimenti iniziano con il collasso del previgente ordinamento e con una fuga del sovrano da Roma che restituisce al popolo la sovranità⁴³. Le due costituzioni, inoltre, nascono entrambe da un passaggio in qualche modo "rivoluzionario", che investe non solo la politica, ma anche l'economia e la società del tempo, ed entrambe mirano a generare incivilimento⁴⁴. In questa chiave, come si cercherà di evidenziare, l'esperienza romana condivide con la transizione repubblicana di un secolo dopo un intreccio di ambizione costituzionale e conflittualità politica che imprime ai rispettivi testi costituzionali una proiezione al futuro efficacemente esemplata dalle rispettive previsioni in materia di principi e garanzie e che ha a che fare, più che con una pretesa di durata di regole e istituzioni, con una tensione a «plasmare i destini di una comunità politica per il periodo di tempo più lungo possibile»⁴⁵ e secondo criteri radicalmente altri rispetto al passato.

Peraltro, come la vicenda romana del 1849 lascerà più di una traccia sulla transizione repubblicana di un secolo dopo, così la fine del fascismo, la Resistenza e l'avvento della Repubblica promuoveranno nel secondo dopoguerra un ripensamento storiografico della esperienza romana e del suo posto nella stagione risorgimentale. La risonanza tra i due «fatti di popolo»⁴⁶ è forte nelle righe finali dell'opera di Domenico Demarco, per il quale la vicenda romana dimostrerebbe come, «lottando contro il comune nemico, sia pure per il raggiungimento di fini diversi, nonostante gli inevitabili attriti, vivendo uno accanto all'altro, in ore tragiche, "terzo" e "quarto stato" han finito per avvicinarsi, per apprendere le norme fondamentali di un'esistenza in comune»⁴⁷. Queste prime riletture repubblicane della Repubblica romana appaiono per molti versi distanti dalla 'memoria ufficiale' del Risorgimento, dall'epica nazionale, eroica e martirologica, allestita in età liberale e fascista⁴⁸, in cui la Roma del 1849 – appannata la repubblica ed esaltati il ruolo di un Mazzini e un Garibaldi ormai arruolati alla

⁴² Un cronista del tempo scrisse che la fuga del Papa «a dire il vero, fu sentita generalmente con molta indifferenza. La città non alterò punto le consuetudini sue. I teatri nella stessa sera agirono con tutta quiete e molto concorso. Le botteghe aperte al solito, i caffè frequentati e la tranquillità in tutto. [...] *Roma è sgombra dall'aristocrazia* [c.vo mio]. La tranquillità pubblica finora non fu menomamente turbata». Così N. RONCALLI, *Cronaca di Roma 1844-1870*, II, 1848-1851 (a cura di A. F. TEMPESTOSO, M. L. TREBILIANI), Roma, 1997, 29. Sul crollo dello Stato la notte dell'8 settembre 1943 e sulla Resistenza come risposta anche a questo vuoto di sovranità, oltre a C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*, Torino 2000, si segnala, tra i più recenti lavori, G. FILIPPETTA, *L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Milano, 2018.

⁴³ Il 5 dicembre 1848 Mazzini scrisse a Michele Accursi: «Pio IX è fuggito: la fuga è un'abdicazione: principe elettivo, egli non lascia dietro di sé dinastia. Voi siete dunque di fatto, perché non esiste per voi dal popolo in fuori sorgente d'autorità», in ID., *Scritti editi e inediti*, cit., 187. L'8 febbraio 1849, in Assemblea, Terenzio Mamiani tentò senza successo di contestare la tesi, ampiamente maggioritaria, della decadenza del papato difendendo le sempre più irrealistiche possibilità di ripresa di un "papato costituzionale" ed al contempo rinviando alla costituente italiana, convocata a Roma per il 1° marzo, la proclamazione della Repubblica (A.R., III, 55 ss.).

⁴⁴ Il *Proclama del Triumvirato in cui dichiara le norme generali che intende seguire* (5 aprile 1849) insiste su un mandato poggiate su «un «principio d'amore, di maggior incivilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale, intellettuale, economico per l'università dei cittadini» (in *Costituzione della Repubblica Romana [1849]*, cit, 33). Sul disegno d'incivilimento che scaturisce dalla Costituzione del 1948 richiama l'attenzione C. PINELLI, *L'incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repubblica* (2008), ora in ID., *Nel Lungo andare. Una costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Napoli, 2012, 127 s.

⁴⁵ Così M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in G. BRUNELLI e G. CAZZETTA (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Milano, 2013, 32, che individua in questa tensione un peculiare connotato del testo del 1948.

⁴⁶ Così, M. FIORAVANTI, *Genesis e identità costituzionale dello Stato nazionale unitario*, in ID., *La costituzione democratica*, cit., 344.

⁴⁷ D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale*, cit. 396.

⁴⁸ Cfr. ad es. U. LEVRA, *Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento*, Torino, 1992, pp. 52 ss.; A. M. BANTI, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal risorgimento al fascismo*, Roma-Bari, 2011.

causa sabauda – appare come momento alto di un Risorgimento inteso come processo di maturazione di una volontà nazionale che troverà sbocco nella proclamazione del Regno d'Italia. Questi nuovi studi aprono interrogativi inediti sull'esperienza repubblicana romana, riguardanti ad es. il carattere sociale; la natura riformatrice o rivoluzionaria; gli indirizzi della legislazione e dell'amministrazione; la partecipazione popolare e il peso della componente borghese moderata; la matrice "autoctona" o "forestiera"; le caratteristiche della democrazia romana⁴⁹.

I lasciti simbolici dell'esperienza romana punteggiano la stagione costituente. In occasione dei festeggiamenti per l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando la bandiera della Repubblica romana divenne simbolo di una ricomposizione nel nome di una tradizione risorgimentale repubblicana, e in diverse occasioni il tricolore romano venne issato o fatto sfilare accanto alla bandiera della nuova repubblica⁵⁰. Ancora, non è senza significato che nella collana *Testi e documenti costituzionali* – diretta da Giacomo Perticone e pubblicata su iniziativa del Ministero della Costituente per fornire materiali di studio al dibattito costituente – delle precedenti costituzioni della penisola si scelse di ripubblicare nella collana solo il testo romano oltre a quello albertino⁵¹. Alla Costituente italiana, inoltre, si è già accennato, la Costituzione romana del 1849 venne richiamata dal Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini nella Relazione al progetto di Costituzione presentata all'Assemblea il 6 febbraio 1947 quale «sola luminosa eccezione» alla quale ricongiungersi idealmente⁵². Infine, forzando leggermente il termine *ad quem* della stagione costituente, merita un richiamo il dibattito parlamentare dell'8 febbraio 1949 sulla ricorrenza del centenario della Repubblica romana, che dietro alla riproposizione dei *topoi* della memoria ufficiale – "la morte eroica quale germe vitale di futuri grandi avvenimenti" (C. Marchesi), il ruolo profetico di Mazzini (Longhena) – riflette più o meno raffinati tentativi di strumentalizzazione istituzionale e politica della ricorrenza, e le tensioni che nell'occasione si manifestarono tra le sinistre testimoniano l'intervenuta rottura del fronte antifascista e il clima di forte polarizzazione ideologica che seguì al 18 aprile 1948.

3. Il dibattito e i testi giuridici dei mesi repubblicani

⁴⁹ Oltre a D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale*, cit., cfr. ad es. N. CORTESE, *Le Costituzioni italiane del 1848-49*, Napoli, 1945; A.M. GHISALBERTI, *Mazzini e la Repubblica dei romani*, in *Capitolium*, 1949, n. 9-10, 197 ss.; V. E. GIUNTELLA, *Due esperienze repubblicane in Roma (1798-1849)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1950, fasc. 1-4, 177 ss.; L. RODELLI, *La Repubblica romana del 1849*, Pisa, 1955. Cfr. a riguardo M. DE NICOLÒ, *Gli studi sulla repubblica romana*, cit., 115 ss.

⁵⁰ Una fotografia apparsa su *L'illustrazione italiana* (N. 26, 30 giugno 1946, 419, di recente ripubblicata in *Costruire la Repubblica. Volti, voci, piazze*, Firenze, 2016, 51) ritrae le bandiere delle due repubbliche innalzate una a fianco all'altra sulla torre di un Campidoglio gremito di folla; la didascalia recita: «la bandiera che fu l'insegna della Repubblica romana del 1849 riappare sul Campidoglio per l'avvento della Repubblica italiana». La fotografia è stata scattata probabilmente il 17 giugno, in occasione di una cerimonia in cui Randolph Pacciardi ribadì il legame tra la nuova repubblica e la repubblica di un secolo prima. Si v. M. RIDOLFI, *Risorgimento*, in M. ISNENGI (a cura di), *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, Roma-Bari 2010, 37 s. Sulla rinnovata valenza simbolica che il tricolore assume nella Costituzione del 1948, cfr. M. LUCIANI, *Costituzione italiana: art. 12*, Bari, 2018, 30 ss. e 48 ss.

⁵¹ Rispettivamente a cura di Bruno Gatta (vol. 2) e di Arturo Carlo Jemolo e Massimo Severo Giannini (vol. 3).

⁵² «Formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del Risorgimento, concesse dai sovrani – tranne una sola luminosa eccezione, la costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere – è la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria costituzione» (c.n.). Il testo della Relazione è reperibile sul sito della Camera dei Deputati all'URL http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/dcl/00Anc.pdf.

La dimensione 'mitica' che ha da subito connotato la vicenda romana ha fatto non poca ombra alla ricchezza dei dibattiti che caratterizzarono quell'esperienza costituzionale e ai tentativi di riforme politiche e sociali avviati nei mesi repubblicani. A questa disattenzione potrebbe aver contribuito anche una sorta di malinteso formalista, che avrebbe indotto gli studiosi a trascurare quei dibattiti e quelle misure data la mancata entrata in vigore della Costituzione romana, perdendo in tal modo di vista la capacità delle esperienze costituzionali del passato di continuare ad alimentare e innervare le radici ideali, culturali e sociali della storia costituzionale anche al di là della loro precaria o nulla vigenza⁵³.

Nel biennio rivoluzionario di metà Ottocento, lo Statuto aveva riproposto un costituzionalismo liberal-moderato di cui proprio le rivoluzioni quarantottesche, e la romana più di altre, stavano a sancire la crisi, e per le sue caratteristiche, i suoi limiti, e la facilità con cui nella prassi aveva permesso l'ascesa fascista e ogni sua torsione autoritaria, non poteva non costituire per i costituenti del secondo dopoguerra un anti-modello rispetto al quale marcare distanze e discontinuità⁵⁴. Altrettanto evidenti, e in parte già ricordati, i richiami dell'esperienza costituzionale romana, in cui i costituenti di un secolo dopo poterono intravedere il primo nucleo di un'unità nazionale poggiante su contenuti e valori altri rispetto alle stagioni statutarie. Diversi elementi formali e contenutistici della Costituzione romana hanno richiamato allora l'attenzione dei costituenti e ancora oggi richiamano l'attenzione degli studiosi del diritto pubblico e costituzionale: dalla origine costituente alla natura rigida, dalla moderna funzione che in essa assumono i principi fondamentali alla compresenza di diritti e doveri all'interno di una cittadinanza fortemente "civica" e "sociale", dai rapporti tra livelli di governo alle garanzie costituzionali, dal rilievo della laicità all'impegno della Repubblica a promuovere «colle leggi e colle istituzioni il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini».

3.1. I principi costituzionali e la cittadinanza repubblicana

Ad uno sguardo 'dall'alto', l'influenza del testo romano su quello del 1948 traspare dalla assai simile successione dei titoli che scandisce le due costituzioni: principi; diritti/doveri; organi centrali/centralità del legislativo; autonomie; garanzie. Se poi, anche senza alcuna pretesa di esaustività, dalla struttura d'insieme si stringe il fuoco sui diversi titoli e norme delle due costituzioni, l'ascendente romano trova conferma nella collocazione e nella tessitura dei principi fondamentali. Entrambe le costituzioni pongono i principi ad *introibo* del testo, in un titolo preliminare e non numerato; quella romana numera in cifre romane gli otto articoli dedicati ai

⁵³ Sul rilievo di queste elaborazioni, v. ad es. P. HÄBERLE, voce *Stato costituzionale. III) La costituzione dello stato costituzionale*, Roma 2001, 15 s., secondo il quale in questi testi «si obiettivizzano e si cristallizzano in maniera unica contenuti, procedure, idee e realtà, speranze, desideri e la rielaborazione del passato» ed essi meritano attenzione «indipendentemente dal loro "successo"», poiché anche questi progetti costituzionali «prima o dopo, divengono "efficaci", proiettando così sui testi successivi la loro "traduzione" in realtà costituzionale».

⁵⁴ Tra i molti, v. ad es. M. S. GIANNINI, *Lo Statuto albertino* (a cura di C. A. JEMOLO e M. S. GIANNINI), Firenze, 1946, 45, per il quale «lo Statuto è rimasto allo Stato italiano, come certe illustri facciate, che nate ad ornare dimore di signori della guerra e della pace hanno mantenuto nei tempi la propria impassibile immobilità all'edificio divenuto via via fabbrica, abitazione di borghesi, e anche cinematografo o garage». Sempre Giannini nel 1948, sulla rivista *Socialismo* (n. 6 giugno 1948, 148), scriverà che dalle precedenti esperienze costituzionali «noi possiamo imparare che cosa non si deve fare, non già che cosa si deve fare».

principi e in cifre arabe (ricominciando da 1) le rimanenti disposizioni costituzionali, mentre in quella italiana la numerazione è continua ed esclusivamente in cifre arabe. Se nella doppia numerazione del catalogo romano può leggersi forse una persistenza della tradizione ottocentesca dei preamboli, uno sguardo un po' più da presso alle singole enunciazioni restituisce non di meno la «efficacia grammaticale»⁵⁵ dei principi romani: i forti richiami democratico-repubblicani dei primi due principi; l'impegno sociale del terzo; la prospettiva nazionale e 'internazionalista' del quarto; la garanzia di un municipalismo «in armonia con l'interesse politico dello Stato» dei principi quinto e sesto; infine, nei principi settimo ed ottavo, l'affermazione di una separazione tra sfera spirituale e temporale che non ha trovato riscontro non solo nelle Carte del tempo, ma neppure nella Costituzione del 1948, che proseguì il regime concordatario avviato nel 1929⁵⁶.

Il catalogo dei principi del 1849 romano innova non solo rispetto alla tradizione liberale dei preamboli, ma anche rispetto al coevo costituzionalismo democratico, manifestando sostanziali differenze rispetto al *Préambule* francese del 1848. I "Principii fondamentali" della Costituzione romana esprimono, nella forma prima ancora che nei contenuti, una idea di normatività diversa dalla tradizione liberale codicistico-legislativa e che anticipa in parte alcuni tratti del costituzionalismo democratico novecentesco, non limitandosi a disporre la puntuale applicazione di una serie di regole, bensì configurando in qualche modo un complesso di fini e interessi collettivi, un indirizzo, da attuare all'interno di un processo pensato per distendersi nella durata nel tempo di quella Costituzione. In netta discontinuità con il passato che intendono lasciarsi alle spalle, i principi romani come quelli di un secolo dopo esprimono, infatti, uno spiccato carattere democratico e sociale che fa aggio sulla forza della precettività, sul timbro normativo impresso ai singoli principi, evidenziando le concezioni e i valori di riferimento delle due costituzioni e offrendo a interpreti e legislatori indirizzi chiari e non generici in ordine alla direzione da dare all'azione degli organi di quelle repubbliche⁵⁷.

a) *Una democrazia pura*

L'aggettivo "pura", che qualificava la democrazia repubblicana secondo l'art. 3 del Decreto Fondamentale del 9 febbraio, scomparirà dal testo finale dell'art. 1 della Costituzione, forse per un errore di trascrizione. Presente nel documento approvato dall'Assemblea il 24 giugno, l'aggettivazione non appare nel testo definitivo del 3 luglio, né nell'originale autografo né nel testo pubblicato dal *Bollettino Ufficiale* della Repubblica. Nel corso dei lavori costituenti, l'opportunità o meno di una simile aggettivazione della forma di governo dette luogo ad un

⁵⁵ Così G. ALLEGRI, *L'arte rivoluzionaria dei mutamenti sociali nelle città d'Europa. Il costituzionalismo a venire dal 1848*, in G. ALLEGRI e A. LONGO (a cura di), *Rivoluzione tra mito e costituzione*, cit., 132.

⁵⁶ La prossimità dei due cataloghi è puntualmente ricostruita da S. LARICCIA, *La costituzione della Repubblica romana*, cit., spec. 453 ss.

⁵⁷ Rimarca le sole apparenti vicinanza tra i principi romani e i coevi principi francesi A. A. CERVATI, *La costituzione romana del 1849*, cit., 372 s., per il quale, l'enunciazione dei principi romani «si colloca a metà strada tra l'idea tradizionale di un "preambolo" e quella della formulazione di veri e propri precetti normativi» – ID., *Testi e valori costitutivi della Repubblica Romana del 1849*, in *Costituzione della Repubblica Romana [1849]*, Macerata, 2019, XXVI. Sulla nuova dimensione normativa dei principi fondamentali del costituzionalismo novecentesco, v. ad es. M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo e positivismo giuridico*, in ID., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, 2009, 98 ss. e, più di recente, P. RIDOLA, *Esperienza costituzionali storia*, cit., 112 ss. e 125 ss.

contrastato dibattito⁵⁸, che conferma la consapevolezza dell'Assemblea riguardo ai rapporti che legano le idee di repubblica, democrazia e sovranità popolare, manifestando un intento di apertura del reggimento di quella Repubblica alla totalità dei cittadini, senza «distinzione di classi»⁵⁹, e che non limita la democrazia al piano politico, operando questo principio anche in relazione agli impegni sociali che il principio III intesta alla Repubblica così come nella organizzazione delle autonomie locali e nei rapporti tra livelli di governo.

Quella purezza non allude dunque a ipotesi di democrazia "diretta", quanto piuttosto a una democrazia 'integrale', che si estende all'ambito municipale e che poggia su una netta preminenza dell'Assemblea, rifiutando ogni forma mista di governo e ogni sistema basato su separazione ed equilibrio dei poteri. La stessa pubblicità del suffragio (art. 20), così distante dalla cultura e sensibilità costituzionale delle epoche successive, andrebbe letta nei legami che nel contesto di allora intratteneva con l'impegno repubblicano al miglioramento delle condizioni dell'art. III, e nel prevalere della «idea della dignità, della autonomia e dell'eguaglianza»⁶⁰.

b) *Una repubblica sociale ...*

La formula del principio III, il dibattito sulle clausole sociali e le riforme in materia avviate nei mesi repubblicani confermano che il '49 romano realizzerebbe «primo tentativo [...] di estendere, in un documento costituzionale, la portata dei principî democratici oltre la sfera dei rapporti giuridico-politici»⁶¹, investendo la costituzione di un compito d'impulso di un complessivo processo di trasformazione sociale e istituzionale. L'impegno che il principio III del preambolo romano intestava alla "Repubblica" affinché promuovesse "colle leggi e colle istituzioni [...] il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini" costituisce indubbiamente uno degli elementi di maggior novità di quel testo costituzionale⁶², e affonda le sue radici in iniziative e in dibattiti che si sviluppano già dalle primissime fasi dell'esperienza repubblicana e che si legano ad altre questioni nodali di quella vicenda: istruzione, laicità, fiscalità, diritto al

⁵⁸ V. le discussioni del 17, 18 e, soprattutto, del 24 giugno. Contrari si dichiararono Mattoli (A.R., IV, 873), Bonaparte e Ballanti, che vi intravedeva un «segno di uguaglianza di beni, di uguaglianza di salari, di comunione di vita» che avrebbe potuto prestare il fianco a letture «comunistiche» (909). A favore si espressero invece Filopanti (861), Senesi (859) e Agostini (910), per il quale «quando noi diciamo Repubblica *democratica*, noi esprimiamo l'idea di un Governo a cui deve partecipare tutto il popolo; quando poi ci aggiungiamo l'epiteto *pura* noi veniamo a dire che [...] interverrà tutto il popolo, non vi sarà distinzione di classi». Anche Saliceti si disse favorevole a conservare il richiamo ad una 'democrazia pura', al fine di evidenziare le legature tra forma di governo e sovranità popolare e per dar forma ad una repubblica «dove non è frammisto alcun elemento aristocratico, alcun elemento monarchico» (908) Sulla qualificazione della forma di governo romana, si veda inoltre il dibattito sul Decreto fondamentale che si svolse in Assemblea l'8 febbraio 1849 (A.R., III, spec. 55 ss.).

⁵⁹ V. l'intervento Agostini cit. alla nota precedente.

⁶⁰ Così G. U. RESCIGNO, *La costituzione della Repubblica romana del 1849*, in A. CERRI, P. HÄBERLE, I.M. JARVAD, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD (a cura di) *Il diritto fra interpretazione e storia. Liber Amicorum per Angel Antonio Cervati*, Roma, 2010, 178. Sulla purezza della democrazia romana si v. inoltre i già richiamati lavori di D. NOCILLA, *Sovranità popolare*, cit., 235, M. FERRI, *Costituente e costituzione*, cit., 17 s. e A. A. CERVATI, *Testi e valori costitutivi*, cit., XXXV ss.

⁶¹ V. CRISAFULLI, *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, cit., 56.

⁶² Forse nel terzo principio romano risuona una lontana eco dell'art. 2 della *Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del popolo e de' suoi rappresentanti* che apre la Costituzione della repubblica napoletana del 1799, che tuttavia non contemplava un impegno della Repubblica a promuovere quel miglioramento, limitandosi ad affermare che "[o]gni uomo ha dritto di conservare e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche e morali". Sulla dimensione sociale dell'esperienza repubblicana romana si concentra il già ricordato lavoro di D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale*, cit. *Contra*, L. M. BASSANI, *La Repubblica romana del 1849*, cit., 324 ss. per il quale l'assenza di misure collettiviste e di una componente socialista basterebbe a escludere il carattere sociale di quell'esperienza costituzionale e la sua ascrizione alla tradizione liberale classica.

lavoro, assistenza pubblica, ruolo dei municipi. Questa promessa di sviluppo esprime una proiezione sociale dell'azione del nuovo ordinamento ed un coinvolgimento in tale azione dei diversi livelli di governo sconosciuti alle costituzioni coeve e che, anzi, trova risonanza nei compiti che alla "Repubblica" intesta l'art. 3, comma 2 della Costituzione del 1948.

Nonostante le forti valenze del principio, nel dibattito in Assemblea sulle più avanzate proposte di Filopanti di inserire la cura degli indigenti come dovere della Repubblica nel Decreto fondamentale, prima, e in Costituzione, poi⁶³, prevalsero i più liberali orientamenti manifestati ad es. di Agostini e Saliceti: non si riconobbe né il diritto al lavoro né il principio di proporzionalità dei tributi, e mentre la proprietà fu dichiarata inviolabile quasi per acclamazione⁶⁴, i tentativi di Filopanti lasciarono indifferente l'Assemblea. Tuttavia, non si deve neppure trascurare che la legislazione 'ordinaria' dei mesi repubblicani dette avvio a importanti riforme in campo sociale, economico e istituzionale, che andavano a toccare punti sensibili della situazione romana: si ridisciplinarono importanti istituti del diritto privato, tra cui le successioni, la proprietà e i contratti; si avviò la riscrittura dei codici civili e penali; si secolarizzò l'amministrazione; si separò la giurisdizione laica dall'ecclesiastica e si abolirono i privilegi del clero in materia; si abolì la pena di morte e l'incarcerazione per debiti; si eliminarono meccanismi fiscali iniqui e arretrati; si assegnarono alloggi alle famiglie bisognose e si posero le basi di una riforma agraria⁶⁵.

c) municipale ...

Nei territori degli Stati pontifici la rivoluzione non la fece l'Urbe *contro* o *nonostante* la provincia, non si registrò quella separazione tra centro e periferia che segnò invece il '48 transalpino⁶⁶, e più in generale le sorti delle repubbliche transalpine dalla Rivoluzione di fine Settecento in poi. Al contrario, le conseguenze della crisi economica degli ultimi lustri, le differenze

⁶³ A.R., III, 8 febbraio, 61 e A.R., IV, 24 giugno, 928. Quella del '49, per Filopanti, era l'ultima delle «tre memorabili rivoluzioni» che aveva avuto Roma. La prima, quella «che scacciò i Tarquini, e sopresse la potestà regia [...] fu la rivoluzione della *libertà*», la seconda, quella «imposta [...] ma pur utile» del 1798, «fu la rivoluzione dell'*eguaglianza*». Quella del 1849 sarebbe stata «la rivoluzione della *fraternità*»: «una grande protesta contro un Governo nemico della nazionalità italiana, nemico di quello spirito di associazione, che si mostrava potente in tutte le città dello Stato» e «una energica aspirazione alla unità nazionale, ed a quella solidarietà di tutte le classi, la quale mediante il comune soccorso, deve assurgere gli uomini a destini migliori (24 giugno, A.R., IV, 912 s.).

⁶⁴ L'art. 3 del testo costituzionale ("Le persone e le proprietà sono inviolabili") venne approvato il 28 giugno, senza alcun dibattito e dalla «immensa maggioranza» dell'Assemblea (A.R., IV, 28 giugno, 1006).

⁶⁵ Tra le misure più rilevanti: il decreto della Commissione provvisoria di Governo del 3 febbraio 1849, che, in attesa di un nuovo codice civile, prevedeva "nuovi principi civili" che riconoscevano anche alle donne la capacità di succedere e fare testamento, abolendo il diritto alla dote e stabilendo tra l'altro che "gli eredi dell'uno e dell'altro sesso dell'agnazione e della cognazione, succedono indistintamente nella forma del diritto comune"; il decreto del 3 marzo 1849, che aboliva i privilegi del clero secolare e regolare "si per la Giurisdizione Ecclesiastica, che per l'applicazione di leggi eccezionali"; il decreto 3 aprile 1849, sull'abolizione degli usi civici sui terreni agricoli; il decreto del 4 aprile 1849, che destinava ad abitazione "con tenui fitti" per le famiglie più bisognose "l'edificio che già serviva al Santo ufficio"; il decreto 15 aprile 1849, che disponeva la suddivisione dei beni rustici "in tante porzioni sufficienti a coltivarsi da una o più famiglie di popolo"; il decreto 27 aprile 1849 sull'incameramento dei beni ecclesiastici e la loro concessione in enfiteusi agli agricoltori; il decreto del 2 maggio 1849, che aboliva la "mano regia", meccanismo di affidamento ai privati della riscossione dei crediti fiscali definito un "barbaro avanzo del sistema feudale". A queste, come vedremo, devono aggiungersi la riforma dell'ordinamento municipale (decreto della Commissione provvisoria di Governo del 31 gennaio 1849), le misure in tema di responsabilità ministeriale per delitti riguardanti la costituzione, lo spreco di fondi pubblici, l'abuso di potere, le libertà e proprietà individuali. Per approfondimenti su queste riforme, cfr. ancora D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale*, cit. Sulla legislazione agraria romana, v. A. GRAMSCI, *Sul Risorgimento*, cit., 109, il quale, in chiusura al testo *Il rapporto città-campagna nel Risorgimento e nella struttura nazionale*, annota che «[b]isognerebbe studiare attentamente la politica agraria reale della Repubblica romana».

⁶⁶ Cfr. G. ALLEGRI, *L'arte rivoluzionaria dei mutamenti sociali*, cit., 119, per il quale il '48 francese è segnato da un «conflitto tra l'accelerazione rivoluzionaria del popolo in armi nella città di Parigi e i tempi lunghi di diffusione di quella accelerazione nel corpo vasto, diversificato e lontano della "nazione francese"».

territoriali, la particolarissima situazione della città di Roma e, infine, il rilievo politico del livello municipale di governo – fino allo Statuto concesso da Pio IX nel 1848, comuni e province furono, infatti, le sole istituzioni politiche dello Stato pontificio aperte alla partecipazione dei laici – solleccarono un confronto in materia di autonomie che precedette i lavori costituenti e la stessa proclamazione della Repubblica, e che condusse la Commissione provvisoria di governo ad adottare già il 31 gennaio '49 un nuovo ordinamento municipale.

Anche le autonomie municipali si collegano, nell'esperienza repubblicana del 1849, alla purezza della sua democrazia: entrambe operano, su diversi livelli territoriali, quali fattori di costruzione e conservazione della sovranità popolare. La Repubblica romana tentò una dislocazione non statalista del potere, prospettando nei municipi una qualche forma di autogoverno civico, un autonomismo democratico che si ricollegava ad una importante tradizione italiana di pensiero che da Vico, attraverso Cuoco e Romagnosi, arrivava in quegli anni a Cattaneo, ma che non ebbe fortuna nelle proiezioni nazionali e centraliste del processo risorgimentale di unificazione. I principi V e VI evidenziano l'intento dei costituenti di armonizzare e coordinare la sovranità popolare dello Stato romano con una idea di municipio quale ordinamento originario, forma più immediata di organizzazione sociale, e su cui il controllo statale doveva limitarsi a sindacare la conformità delle delibere municipali alle "leggi generali dello Stato" ed ai contenuti di ciascuna autonomia, variabili secondo le diverse tradizioni comunali, ma entro i limiti fissati dalla legge. L'attuazione di tali principi venne anticipata dall'ordinamento "de' municipi" del 31 gennaio, orientato a una mediazione tra spinte federalistiche ed esigenze di accentramento, garantendo le autonomie municipali, ma all'interno di uno Stato unitario. Il decreto poneva un serie di specifiche limitazioni all'azione dei municipi (art. 65), riorganizzava puntualmente le istituzioni locali, in particolare gli esecutivi municipali (le magistrature) e prevedeva un articolato sistema di controlli sugli atti dei municipi (art. 118). Forse per il timore di controrivoluzioni papaline, specie nelle province meridionali, l'elettorato locale perde la universalità che aveva caratterizzato l'elezione dell'Assemblea romana, e torna ad essere rigidamente censitario (art. 11 ss.); la proprietà torna ad essere criterio determinante, vengono esclusi dal voto anche i lavoratori salariati e i mezzadri non possessori d'immobili⁶⁷. Inoltre, si esclude espressamente ogni elettorato femminile, laddove, forse il ruolo che le donne ebbero

⁶⁷ Legislazione e giustizia erano riservate allo Stato e si attribuivano al municipio – definito nel proemio del decreto come «il più importante e fondamentale di tutti gli ordinamenti [...] quello che costituisce l'elemento della Nazione, la base di ogni altra istituzione politica, il più immediato e primitivo svolgimento e il massimo compimento della libertà» – ampi margini di autogoverno nel rispetto delle leggi generali: l'art. 1 riconosceva al comune il "diritto primitivo e imprescrittibile di reggere sé medesimo amministrare e disporre delle cose comunali conformandosi alle leggi generali dello Stato", mentre l'art. 5 ribadiva che l'indipendenza dei municipi "non è limitata che dalle leggi di unità generale dello Stato". Il decreto disciplinava puntualmente le istituzioni municipali, le modalità di elezione/nomina dei vari organi (sulla base di tale normativa si svolsero tra il marzo e l'aprile '49 le elezioni amministrative nella repubblica romana), le rispettive competenze, e i controlli previsti per gli atti adottati dai municipi. La riforma articolava una forma di governo locale fortemente parlamentare, attribuendo al legislativo (il Consiglio) la generalità delle funzioni e fissando invece puntualmente le competenze dell'esecutivo (la Magistratura), la cui nomina spettava allo stesso Consiglio. Cfr. a riguardo B. GATTA (a cura di), *La Costituzione della repubblica romana*, cit., 43 ss.; L. RODELLI, *La Repubblica romana del 1849*, cit. 292 ss.; M. CARVALE, *I municipi*, Relazione tenuta al Convegno "La costituzione della Repubblica Romana del 1849", Palazzo della Consulta, Roma, 22 dicembre 1999, 5 s. del dattiloscritto; I. MANZI, *La Costituzione della Repubblica romana*, cit., 116 s. Il decreto è reperibile on line all'URL <http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?2/ricerca&state=adv&type=documento&id=169#dettaglio>.

nella vita e nella difesa della Repubblica romana contribuì almeno a lasciare come implicita questa esclusione a livello costituzionale⁶⁸.

Non di meno, il dibattito costituente sviluppatosi intorno ai principi V e VI riflette l'intento dell'Assemblea di conciliare l'interesse generale dello Stato e i pluralistici interessi locali, riconoscendo l'autonomia municipale all'interno di un quadro unitario e nel rispetto di esigenze di accentramento dettate dalle necessità di difesa militare della Repubblica, dalla sua proiezione nazionale e dall'esigenza di garantire anche a livello locale la purezza della democrazia romana e la realizzazione del progetto di trasformazione sociale previsto dal principio III⁶⁹. In controtendenza con il centralismo della tradizione francese, che aveva assunto il municipio a paradigma del disordinato pluralismo d'antico regime, a Roma matura un'elaborazione in materia di autonomia municipale estremamente originale, che pare semmai cercare ispirazione nella tradizione inglese di *self government*⁷⁰ e che individua nelle realtà municipali un punto di condensazione e di traduzione del conflitto sociale in azione politica democratica. Una idea di autonomia che tornerà a circolare nella lotta antifascista – in autori quali ad es. Piero Gobetti e Silvio Trentin, così come nelle pratiche delle bande partigiane e delle effimere repubbliche cui queste dettero vita – ma che non troverà mai realmente spazio nel panorama costituzionale statuario e repubblicano, nel quale l'accentramento statale ha costituito in uno degli strumenti per coprire ritardi e insufficienze dell'unificazione, anche in età repubblicana preferendosi un'idea di autonomie locali assoggettate alle scelte normative del Costituente prima e del legislatore ordinario poi.

d) e laica

I principi VII e VIII toccavano la materia religiosa ed ecclesiastica: quella che al tempo era *la* questione romana, ma che non di meno impronterà in profondità il processo risorgimentale di unificazione territoriale e di costruzione di una identità nazionale⁷¹. Il tema era già stato dibattuto dall'Assemblea al momento dell'approvazione del Decreto Fondamentale nella seduta dell'8 febbraio 1849⁷² e aveva costituito oggetto di una serie di misure riguardanti l'incameramento dei beni ecclesiastici, il riordinamento della giustizia, l'assegnazione di beni e

⁶⁸ Sul tema, v. ad es. M. SEVERINI, *La Repubblica romana del 1849*, Venezia, 2011, 99 ss. e R. DE SIMONE e G. MONSAGRATI (a cura di) *A corte e in guerra. Il memoriale segreto di Anna de Cadilhac*, Roma, 2007.

⁶⁹ Nel corso del dibattito sull'art. VI (A.R. IV, spec. 928 ss.), ad es., non si nega che nel passato i municipi avevano visto svilupparsi proprio quei privilegi che la Repubblica vuole eliminare, ma al contempo si riconosce il rilievo del municipio quale «unità elementare» degli Stati romani, centro di tradizioni storico-culturali e di attività economiche, chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella fondazione della Repubblica e nell'azione sociale cui la Repubblica ex art. III si impegna (v. ad es. l'intervento di Audinot del 24 giugno, 931 s.).

⁷⁰ Richiama queste ascendenze M. CARVALE, *I municipi*, cit., 6 s., il quale rimarca, peraltro, l'influenza che il paradigma centralista francese aveva invece avuto sulla disciplina dei municipi caratterizzante la costituzione della Repubblica romana del 1798.

⁷¹ Tra i primi a rimarcare il rilievo dei rapporti con la Chiesa per le vicende e gli esiti del Risorgimento italiano non solo sul piano politico, ma anche su quello culturale e 'civico', P. GOBETTI, *Risorgimento senza eroi* (1926), Torino, 1976, che costruisce la sua analisi attorno una serie di "eretici", accomunati dalla consapevolezza che l'unificazione risorgimentale dovesse necessariamente passare attraverso una diversa determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Per Gobetti, invece, il «pensiero ufficiale del liberalismo» con il suo «ossequio alla chiesa cattolica stronca la volontà etica da cui dovrebbe nascere il nuovo Stato», vedendo «nello Stato e nella Chiesa un dualismo di corpo e spirito [che] spoglia di ogni significato ideale la funzione dello Stato e lo riduce a mera amministrazione» (148).

⁷² A.R., III, spec. 54 ss.

somme necessarie al culto e al sostentamento dei religiosi⁷³. In seguito, dopo il dibattito sui principi che chiudono il preambolo, il tema tornerà all'attenzione dell'Assemblea in occasione dei lavori in materia d'istruzione. Anche in questa materia, dunque, la "attuazione" del testo costituzionale romano, data la centralità della questione, precede la sua scrittura, ed anche a questo proposito si perviene nel complesso ad una soluzione unica e avanzata, che non lascerà tracce nell'Italia statutaria e neppure repubblicana, che scelse di mantenere il regime concordatario inaugurato dal fascismo.

Già le differenze in materia tra il testo Agostini e il testo Saliceti offrono riscontro della ricchezza di un dibattito che comunque converge sulla necessità di rompere con la teocrazia papalina affermando un chiaro regime di separazione tra ordine civile e ordine religioso. Il progetto Agostini, al principio n. 8, disponeva: "La Religione Cattolica è la Religione dello Stato. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici". Pur senza arrivare a riconoscere la libertà di culto⁷⁴, nel testo definitivo – caso unico tra le costituzioni italiane del biennio – cadde il riconoscimento al cattolicesimo della qualità di religione di Stato, l'art. VII prevedendo che "Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici". Non di meno, la discontinuità che i costituenti intendono marcare sul punto non sfocia in un anti-clericalismo velleitario, ma conduce, sulla scia delle carte francesi del 1830 e del 1848, ad affermare una laicità al contempo innovatrice ed equilibrata. Nel testo definitivo infatti compare un ulteriore principio, l'ottavo, nel quale, riprendendo quanto già previsto dall'art. 2 del Decreto Fondamentale del 9 febbraio, si dichiara che il pontefice "avrà dalla Repubblica tutte le garanzie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale" e che manifesta la consapevolezza dell'Assemblea riguardo alla religiosità del popolo romano e alla delicatezza della questione dei rapporti Stato/Chiesa.

e) *Cittadinanza, doveri e 'incivilimento' repubblicano*

Il catalogo romano delle libertà rivela un insieme composito, in cui la proclamazione di diritti sconosciuti alle carte italiane del tempo – i divieti di pena di morte, d'incarcerazione per debiti e di censura preventiva, così come le libertà d'insegnamento, di associazione e di manifestazione del pensiero – convive con una visione delle libertà ancora fortemente tributaria verso la cultura costituzionale liberale. Il ripensamento dei rapporti tra persona e patrimonio caratterizzante gli artt. 5 e l'art. 4, comma 3 non appanna l'intenso legame tra vita e proprietà espresso dall'art. 3 e dallo stesso art. 5⁷⁵; permane, inoltre, un forte affidamento della concretizzazione di quei diritti alla legge, risultando quel catalogo scarsamente rilevante dal punto di vista tanto delle garanzie giurisdizionali della Costituzione quanto della sua 'rigidità' (v. *infra*).

Piuttosto, nella prospettiva dei lasciti consegnati dalla Roma repubblicana di centosettanta anni fa alle successive esperienze e culture costituzionali, meritano ancora un richiamo

⁷³ V. risp. il decreto 21 Febbraio 1849, l'ordinanza del 3 marzo 1849, che aboliva ogni privilegio del clero in materia giurisdizionale, e l'ordine del Comitato Esecutivo del 26 febbraio 1849, artt. 6 e 7. Su tali misure, cfr. ancora D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale*, cit., 101 ss. e 123 ss.

⁷⁴ Si vedano, ad es., gli interventi di Saliceti, il 26 giugno e, il giorno seguente, di Lizabe-Ruffoni, in A.R., IV, risp. 970 ss. e 982 s.

⁷⁵ Per l'art. 3 "Le persone e le proprietà sono inviolabili"; per l'art. 5 "Le pene di morte e di confisca sono proscritte". Si noti peraltro che l'art. 3 è approvato senza alcun dibattito dalla «immensa maggioranza» (AR, IV, 28 giugno, 1006)

due elementi, riguardanti i nessi tra cittadinanza, doveri e impegni repubblicani di “miglioramento” sociale. Da una parte, l’incontro nell’esperienza romana della tradizione democratica classica con la doveristica mazziniana, che imprime un particolare rilievo ai doveri nella costruzione della cittadinanza romana e nella sua proiezione democratica e sociale. Dall’altra, la relazione tra l’imputazione di doveri al cittadino e l’intestazione alla Repubblica di un progetto di trasformazione sociale, relazione che troverà nella Roma del 1849 la sua prima esplicitazione costituzionale⁷⁶.

3.2. Le garanzie costituzionali

La Costituzione romana anche in tema di garanzie offre un quadro ricco e non privo di contraddizioni, che per alcuni tratti manifesta forti continuità con il costituzionalismo liberale del tempo, mentre per altri esprime una cultura costituzionale democratica estremamente avanzata. I dibattiti, le previsioni in materia caratterizzanti le due versioni del testo costituzionale e le misure dei mesi repubblicani confermano, infatti, l’importanza che l’Assemblea romana attribuisce ad un robusto sistema di garanzie per il funzionamento di una Repubblica basata su una costituzione rigida e caratterizzata da un catalogo di principi fondamentali modernamente intesi. Matura, nei concitati mesi della repubblica, una prima riflessione sul tema delle garanzie costituzionali dinanzi a quella “crisi dello stato liberale” che il biennio 48/49 inaugurava, e sui mutamenti che la comparsa sulla scena ordinamentale del *tertium* “società” avrebbe determinato rispetto al bipolarismo liberale individuo/autorità in tema di garanzie e ai rapporti tra “garanzia” e “indirizzo”.

a) La revisione della Costituzione

Colpisce la scelta dei costituenti di prevedere un lungo e complesso procedimento per la revisione di una Costituzione (Tit. IX) che, ormai, sapevano non sarebbe mai entrata in vigore, e i mutamenti ‘in levare’ intervenuti in materia tra il testo Agostini e quello Saliceti se per un verso tradiscono gli influssi delle previsioni francesi in materia sul testo della costituzione romana, per altro verso confermano l’intento dell’Assemblea di lasciare una testimonianza della sua funzione costituente⁷⁷, facendo affidamento sulla capacità dei principi e delle regole costituzionali che venivano scrivendo di fungere da riferimento per una successiva costituente italiana⁷⁸.

⁷⁶ Il rilievo del nesso doveri-cittadinanza nel testo costituzionale romano è rimarcato da M. LUCIANI, *I diritti e i doveri fondamentali*, relazione al convegno “La Costituzione della Repubblica Romana del 1849”, Palazzo della Consulta, Roma, 22 dicembre 1999. Sulla cittadinanza romana, sia inoltre permesso un rinvio a G. BASCHERINI, *La Costituzione della Repubblica romana del 1849 come modello*, in *Diritto e società* 2015, 724 ss.

⁷⁷ I riferimenti alla posterità – corollario della prospettiva nazionale in cui Mazzini proiettava la vicenda romana e che, come accennato, lo induceva ad appoggiare l’adozione di una serie di principi più che di un testo costituzionale vero e proprio (si ricordi il citato intervento in Assemblea del 18 marzo, quando Mazzini sostenne l’opportunità di adottare non una compiuta costituzione, ma una dichiarazione di principi che Roma lascerebbe «all’Italia e all’Europa, a testimonianza della propria credenza politica», in A.R., III, 787) – crescono d’intensità e numero negli ultimi giorni della repubblica. Si v. ad es. il Proclama del primo luglio che dichiara il volontario scioglimento del Triumvirato (A.R., IV, 1075) e la lettera di Mazzini ai romani del 5 luglio 1849, in *Id. Scritti editi e inediti XXXIX*, Imola, 1924, 379 s.

⁷⁸ A.A. CERVATI, *testi e valori*, cit. XIV.

Indubbiamente, il procedimento previsto dalla Costituzione romana per la sua revisione marca una importante differenza rispetto alle altre costituzioni italiane del biennio e in particolare a quella sardo-piemontese. Tuttavia, e senza voler svalutare in alcun modo la portata dell'innovazione romana, non possono attribuirsi al procedimento romano di revisione significati che la rigidità costituzionale ha assunto solo a Novecento inoltrato. La particolare procedura prevista dall'ultimo titolo del testo romano appare, infatti, priva di quel connotato sostanziale che la rigidità acquista nell'ultimo titolo della Costituzione italiana del 1948; manca, infatti, un qualsiasi riferimento ad eventuali limiti alla revisione, e non solo a limiti riguardanti i diritti, praticamente sconosciuti al liberalismo europeo del tempo, ma neppure a quei limiti riguardanti la regolazione della dinamica di funzionamento dell'organizzazione costituzionale, che non potevano trovare spazio in una costituzione, come quella romana, ispirata da una rigida concezione della sovranità popolare e che rigettava ogni ipotesi di equilibrio tra poteri.

Non di meno, non si deve trascurare il nesso che la Costituzione romana istituisce, per la prima volta nella storia costituzionale italiana, tra rigidità e principi costituzionali modernamente intesi, al fine di salvaguardarne la superiore normatività e di rendere possibili revisioni costituzionali in linea con i progetti di trasformazione sociale, politica e istituzionale, traggurati innanzitutto proprio dal catalogo dei principi. Conferme di questo nesso possono intravedersi nella tesi circolata in Assemblea secondo cui, seppure non esplicitamente previsto⁷⁹, i principi del preambolo dovessero ritenersi sottratti a revisione⁸⁰ e nella intestazione alla assemblea di revisione tanto della potestà di revisione quanto di quella legislativa (art. 65). Per quanto consapevoli che quella Costituzione non avrebbe avuto un futuro, la scelta dei costituenti di prevedere un apposito procedimento di revisione, lungi dal ridursi ad una passiva recezione del modello transalpino, sembra piuttosto esprimere l'importanza attribuita da quell'esperienza al rispetto della sovranità popolare che affermava, e ad assicurare la preservazione nel tempo di quel testo, che già appariva ai suoi redattori come una testimonianza, una eredità: di proporre una possibilità di conservazione ed innovazione di una costituzione dinanzi al mutamento, senza tradirne il contenuto di principio e senza pregiudicarne la forza normativa.

b) *L'indipendenza della magistratura*

Le previsioni romane in tema di indipendenza e inamovibilità della magistratura appaiono decisamente più moderne e democratiche delle disposizioni in materia dello Statuto albertino e, a prescindere dall'ispirazione delle relative norme alla Costituzione francese del 1848, i dibattiti costituenti e le riforme adottate nei mesi repubblicani testimoniano che l'affermazione di quei principi si collegava nella realtà romana ad un'esigenza di superamento dell'ordinamento papalino della giustizia.

I giudici a Roma amministrano la giustizia "in nome del popolo" (art. 52)⁸¹ e, sebbene "nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri" (art. 50), "non dipendono da altro potere dello

⁷⁹ L'art. 63, infatti, faceva riferimento a "[q]ualunque riforma di costituzione".

⁸⁰ V. ad es. la distinzione operata da Cernuschi il 26 maggio, (A.R., IV, 594) tra «materia filosofica» e «materia meccanica, ossia organica» della Costituzione.

⁸¹ Laddove per l'art. 68 Dello Statuto albertino "La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce".

Stato” (art. 49) e sarebbero stati inamovibili tanto dalla carica quanto dalla sede⁸². Se nello Statuto sabauda la magistratura, specie nei suoi rami più alti, era concepita come *instrumentum Regni*, il testo costituzionale romano – intendendo superare i privilegi di foro dell’ordinamento giurisdizionale pontificio, poiché “ogni privilegio di foro viola apertamente” l’eguaglianza dei cittadini “avanti la legge”⁸³ – insiste sull’autonomia e l’indipendenza del giudiziario, definendolo non solo in termini di “ordine” (art. 15), come già faceva lo Statuto, ma anche in termini di “potere” (tit. VI). Una duplice qualificazione che verrà ripresa dall’art. 104, comma primo della Costituzione del 1948 al fine di ribadire proprio quelle esigenze di autonomia e indipendenza dei giudici, collegando la magistratura alla «sua fonte di legittimazione (il popolo)» e al contempo separandola «nettamente dai soggetti titolari dei poteri politici»⁸⁴. Peraltro, un importante ruolo di garanzia giurisdizionale della legalità repubblicana era attribuito al Tribunale supremo di giustizia (art. 55), chiamato a giudicare ipotesi di responsabilità penale di Consoli e ministri e nel quale i cittadini erano chiamati ad assolvere a un’importante opera di garanzia giurisdizionale dell’ordine costituzionale, componendosi quel Tribunale “del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia” (c.vo mio)⁸⁵.

c) Il dibattito sul Tribunato

Presente nel progetto Agostini (18 aprile), meglio precisato in un emendamento proposto da Mariani (26 maggio), ma mai discusso in Assemblea⁸⁶, il Tribunato scompare dal testo costituzionale definitivamente approvato. La parabola romana del Tribunato riflette la diffusa resistenza della cultura costituzionale europea dell’Ottocento nei confronti di una garanzia giurisdizionale della costituzione⁸⁷, per il timore che questa, oltre a sorvegliare l’operato dell’esecutivo, potesse sfociare in un sindacato sulla legislazione e, dunque, nell’affermazione di una legalità diversa e superiore a quella ordinaria, mettendo in discussione il monopolio legislativo nella disciplina dei rapporti tra consociati.

⁸² Per il cit. art. 50, infatti, i giudici “non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza”. Si ricordi, invece, che per l’art. 69 dell’*octroi* sardo-piemontese i giudici “ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio” e che, peraltro, la riforma Rattazzi dell’ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 3871 del 13 novembre 1859) limiterà l’inamovibilità al grado, permettendo al ministro di trasferire di sede i magistrati “per utilità di servizio”.

⁸³ Così già la cit. ordinanza del 3 marzo 1849.

⁸⁴ Così M. LUCIANI, *Le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura in Italia*, in A.A. CERVATI e M. VOLPI (a cura di), *Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia. Atti del convegno “Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia”. Centro Studi Giuridici e Politici Della Regione Umbria, Perugia, Sala del Consiglio Provinciale, 22 maggio 2009*, Torino 2010, 114, per il quale, in quanto “ordine”, la magistratura deve godere di una «indipendenza assoluta, perché solo in questo modo le è possibile garantire i diritti dei cittadini anche nei confronti dei poteri pubblici»; in quanto “potere”, invece, l’esercizio della giurisdizione incontra, come ogni altro potere, dei limiti e anche ad esso si applica il «generale principio della corrispondenza tra il potere e la responsabilità».

⁸⁵ Sul Tribunale supremo si v. M. BATTAGLINI, *Due aspetti poco noti della storia costituzionale della Repubblica romana: il Tribunato e la normativa sulla responsabilità ministeriale*, in *Rassegna storica del Risorgimento* 1991, spec. 450 ss.

⁸⁶ A.R., IV, 893. La proposta di Mariani specificava più precisamente del testo Agostini le competenze dell’organo, attribuendogli un controllo immediato sugli atti dell’esecutivo ed un controllo di mera forma sugli atti del legislativo. Sul dibattito in materia, cfr. ad es. P. CATALANO, *Tribunato e resistenza*, cit., 105 ss. e M. BATTAGLINI, *Contributi alla storia*, cit., 145 ss., il quale, tuttavia, rimarca un certo «dilettantismo» del dibattito (157), che si svilupperebbe più attorno a «una intuizione che [a] una costruzione completa» (153) e che finirebbe col riproporre l’Eforato partenopeo del 1799, riletto alla luce delle critiche che ad esso aveva mosso Vincenzo Cuoco.

⁸⁷ Cfr. ad es. M. MACCARELLI, *Il grande assente? Controllo di costituzionalità e giurisdizione suprema nell’Italia post-unitaria*, in *Giornale di Storia costituzionale* n. 4 (2/2002), 173 ss.

Nel dibattito romano, queste obiezioni vengono rilette alla luce delle possibili implicazioni che l'istituzione dell'organo avrebbe potuto avere sulla democraticità della forma di governo e sul principio della sovranità popolare, anche in virtù della prevista elezione popolare dei tribuni e della loro indefinita rieleggibilità⁸⁸. Per i fautori, consapevoli del mutamento nei rapporti tra poteri che avrebbe comportato, la presenza dell'organo avrebbe impedito indebiti accrescimenti dei poteri dell'esecutivo, specialmente in quelle situazioni di crisi in cui le assemblee sono apparse storicamente meno in grado di garantire la democrazia⁸⁹. Per i critici, l'istituzione del Tribunato, anche in virtù della sua legittimazione democratica, avrebbe inevitabilmente improntato la forma di governo ad un equilibrio tra poteri che la "purezza democratica" romana rifuggiva, ulteriormente ridotto i già limitati margini di manovra dell'esecutivo, e, soprattutto, avrebbe potuto ostacolare i lavori dell'Assemblea, metterne in discussione la preminenza, quando non divenirne una sorta di contropotere⁹⁰.

La discussione costituente sembra dunque concentrarsi intorno alle possibili conseguenze sulla forma di governo e alla possibilità che un simile sindacato conducesse all'affermazione di quella dualistica separazione dei poteri rigettata dall'assemblea romana a favore della netta preminenza dell'organo legislativo in quanto unico rappresentante nella situazione romana della sovranità popolare, «espressione genuina, continua, zampillante del popolo»⁹¹. Non di meno, quel dibattito riflette una più generale interrogazione dell'esperienza romana sull'esigenza di assicurare gli equilibri costituzionali e il funzionamento delle istituzioni repubblicane, prevedendo «garanzie che andassero oltre il mero controllo della legalità formale»⁹², e, al contempo, la distanza che in quella esperienza ancora si registra tra funzioni e organi d'indirizzo e di garanzia; i timori che nella cultura costituzionale del tempo solleva l'istituzione di un organo che avrebbe potuto mettere seriamente in pericolo il monismo parlamentare, determinando uno scarto tra una sovranità e una rappresentanza che s'intendevano come coincidenti. Incertezze e timori che un secolo dopo caratterizzeranno ancora il dibattito costituente italiano⁹³.

3.3. Garanzie, diritti, principi

L'idea di una garanzia giurisdizionale dei diritti costituzionali è pressoché sconosciuta al costituzionalismo dell'Europa continentale dell'Ottocento, tanto democratico quanto liberale, e l'esperienza repubblicana romana del 1849 non fa eccezione. L'Assemblea romana, che voleva lasciarsi alle spalle il papa-re e che si trova davanti truppe inviate da un Presidente

⁸⁸ Risp. artt. 16 e 59 del testo Agostini, ed analogamente il progetto presentato da Mariani.

⁸⁹ Bonaparte 26 maggio, (A.R., IV, 593 e 598), Mariani, 16 e 17 giugno (A.R., IV, risp. 837 e 846 ss.) ma soprattutto Agostini, 26 maggio e 17 giugno, (A.R., IV, risp. 595 e 848 ss.).

⁹⁰ V. ad es. Cernuschi il 18 giugno (A.R., IV, 870 ss.), ma v. anche ad es. Lizabe-Ruffoni, 16 giugno (A.R., IV, 840 ss.), Senesi, 17 giugno (A.R., IV, 859 s.), Cannonieri, 18 giugno (A.R., IV, 882 s.).

⁹¹ Cernuschi, 18 giugno (A.R., IV, 872).

⁹² A.A. CERVATI, *Testi e valori*, cit., XXXVII s.

⁹³ V. a riguardo G. REPETTO, *Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo politico nell'esperienza repubblicana*, in *Diritto pubblico* 2018, 727 ss.

eletto, appare ben più preoccupata delle possibili rotture della legalità repubblicana da parte dell'esecutivo che non delle violazioni della Costituzione da parte del legislatore⁹⁴.

Il dibattito e le elaborazioni romane in tema di garanzie costituzionali testimoniano di una Repubblica che ripone ampia fiducia nelle capacità dell'Assemblea di prevenire gli abusi dell'esecutivo, oltre che di se stessa, e che affida l'applicazione e la tutela dei principi repubblicani a un corpo di giudici la cui indipendenza è a sua volta costituzionalmente garantita, ma anche al civismo repubblicano del popolo, chiamato ad un ruolo attivo di garanzia costituzionale, attraverso lo strumentario liberale del tempo – libertà di stampa, diritto di petizione, organizzazione delle procedure parlamentari – e, ripensando la tradizione democratica classica, attraverso l'esercizio del dovere di difesa (l'art. 62 affidava "principalmente" alla guardia nazionale "il mantenimento [...] della costituzione") e la determinante partecipazione, in qualità di "giudici del fatto", alle decisioni del Tribunale supremo di giustizia (art. 55). Non di meno, le discussioni in materia sembrano confermare che per i costituenti romani, in linea con il costituzionalismo liberale dell'epoca, il "nucleo fondamentale" della costituzione aveva a che fare essenzialmente con la materia politica, non con i diritti. Lo stesso Agostini, nei suoi interventi a difesa del Tribunato⁹⁵, sembra fare riferimento a "libertà" e "leggi fondamentali" che non hanno tanto a che fare con i diritti riconosciuti dalla costituzione quanto piuttosto con la forma politica: con quella repubblica democratica "pura" che il popolo romano sovraneamente si è dato. Tuttavia, diversamente da quella cultura liberale, a Roma, come detto, s'imprime una diversa normatività e un diverso contenuto democratico e sociale ai principi fondamentali.

Se, dunque, non può intravedersi nella Costituzione romana un "nucleo fondamentale" modernamente inteso – nel quale protagonisti siano diritti 'fondamentali' in quanto caratterizzati da una inviolabilità che li rende indisponibili anche a revisione ed al contempo oggetto di una tutela di livello costituzionale – è anche vero che non mancano in quel testo repubblicano principi fondamentali che, per contenuti e forza normativa, appaiono orientati a dare forma e indirizzo alla società del tempo. A realizzare un progetto di trasformazione sociale e istituzionale, e non solo a suggellare un patto politico, che nello Statuto albertino intercorreva dualisticamente tra Corona e Parlamento/nazione, escludendo al contempo ritorni assolutistici (da parte della Monarchia) e derive repubblicane e costituenti (da parte del Parlamento)⁹⁶, mentre nella Costituzione romana legava monisticamente popolo e Assemblea, escludendo ogni equilibrio di poteri che potesse revocare in discussione la prevalenza della seconda.

⁹⁴ In Assemblea, il 16 giugno, L. Mariani (A.R., IV, 837) sosterrà il Tribunato ricordando all'Assemblea che il Presidente Luigi Napoleone, nonostante l'art. V della Costituzione del 1848, si era fatto «sgherro della casta sacerdotale»: «la Costituzione francese è imperfetta, perché quando è unito Presidente, Assemblea e Ministero, si può calpestare impunemente la Costituzione, non essendovi un corpo che, *senza avere parte all'esercizio del potere, difenda la Costituzionalità*» (c.vo nel testo). Si v. a questo proposito G.U. RESCIGNO, *La Costituzione della Repubblica romana*, cit., 174, il quale sottolinea come il principio IV del Preambolo romano ("La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana") non prendesse in considerazione proprio l'ipotesi che invece si verificò: quella di un popolo sovrano il quale, «anziché essere fratello di ogni altro popolo, [...] agisce esso stesso come oppressore di altri popoli» opprimendo un altro popolo sovrano.

⁹⁵ Agostini insiste sulla funzione di «garanzia viva posta in luogo delle garanzie scritte in testo di legge nelle altre costituzioni politiche» (26 maggio, A.R., IV, 595), e di garante "delle leggi fondamentali" (art. 15 del progetto Agostini), di strumento di «conservazione delle libertà» (17 giugno, A.R., IV, 850) che l'organo avrebbe potuto svolgere.

⁹⁶ A un tale "nucleo" si richiama, in riferimento allo Statuto albertino, ma più in generale alle carte del costituzionalismo liberale dell'Ottocento europeo, M. FIORAVANTI, *Genesi e identità costituzionale*, cit., 344 ss.

4. L'esperienza romana e la cultura costituzionale

La “palude papalina”, la più retriva delle restaurazioni, lo Stato più dispotico e peggio amministrato dell'Europa di allora, finirà, per una ironia della storia, per trasformarsi in un laboratorio di primo piano del costituzionalismo democratico e sociale europeo a venire, e dopo centosettanta anni, l'esperienza costituzionale romana del 1849 ancora parla allo studioso del diritto pubblico e costituzionale. Il 1848/49 è il tempo di una rivoluzione europea che apre la crisi dello Stato liberale e segna il primo apparire di una questione sociale che impegnerà a lungo il diritto e la politica continentale. In questo scenario, a Roma più che in altre esperienze costituzionali del biennio le spinte ad una rivoluzione sociale si connettono ad istanze di trasformazione istituzionale ed evidenziano le trame che allora tenevano assieme «dimensione cittadina, questione nazionale e prospettiva continentale»⁹⁷. La Repubblica romana del 1849, con tutti i limiti e le contraddizioni di quell'esperienza, rappresenta il più avanzato momento di sintesi di quelle istanze di trasformazione e, nella penisola, offre l'occasione per un primo manifestarsi di una cultura costituzionale democratica e sociale che dovrà attendere ancora un secolo prima di vedersi trasfusa in un altro testo costituzionale.

Le convulse fasi finali della esperienza repubblicana romana non impedirono all'Assemblea di approfondire questioni di forma e di contenuto che solo molti anni dopo torneranno ad assumere rilievo costituzionale, e, alla fine, di adottare un testo nel complesso radicale ed equilibrato, concepito per durare, aperto a influssi diversi e animato da un progetto di riforma che si venne configurando nelle misure adottate nei mesi della Repubblica prima che nelle previsioni costituzionali che quella si dette. Questo tratto dell'esperienza repubblicana romana anticipa, in qualche modo, un paradosso delle costituzioni novecentesche, in cui l'ambizione di durata entra in una relazione dialettica e non di rado conflittuale con principi, progetti e soluzioni che originano invece dalle contingenze in cui gli stessi testi costituzionali prendono forma⁹⁸.

Se in gran parte della penisola il 1848/49 si era limitato a provocare «un movimento *costituzionale*», che aveva indotto le dinastie regnanti a concedere graziosamente Statuti ispirati alle *chartes* della Restaurazione, a Roma prende corpo, invece, un «movimento *costituente*»⁹⁹ che per la prima volta esprime un forte affidamento verso un costituzionalismo sociale oltre che democratico e che, con la fine della Repubblica del 1849, rimarrà un caso a lungo isolato. L'impronta normativa dei principi romani, offre un riscontro delle aspettative che quell'esperienza ripone nella capacità del diritto costituzionale e di una costituzione dotata di certe caratteristiche, formali e contenutistiche (l'origine costituente, l'universalità dell'elettorato, principi, diritti/doveri, garanzie, rigidità), di operare una radicale riforma delle istituzioni e di orientare processi sociali di rifondazione etica e politica, affidando l'effettività dei suoi principi non solo a specifici dispositivi di garanzia, ma anche all'azione di tutti i livelli di governo ed all'impegno civico dei consociati.

⁹⁷ G. ALLEGRI, *L'arte rivoluzionaria*, cit., 130.

⁹⁸ Su questo carattere delle costituzioni del XX secolo richiama l'attenzione P. COSTA, *Dalla "inattuazione" alla "inattualità" della Costituzione: qualche considerazione introduttiva*, in G. BRUNELLI e G. CAZZETTA (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata"*, cit., 23.

⁹⁹ V. CRISAFULLI, *Profili costituzionali di una rivoluzione mancata*, cit., 49.

Le ragioni del durevole lascito che la Repubblica romana consegna non solo alla storia costituzionale italiana, ma alla cultura giuridica e al costituzionalismo europeo hanno ampiamente a che fare con quelle che al tempo ne determinarono l'isolamento: l'accentuato riformismo sociale e la proiezione repubblicana e nazionale che segnarono quell'esperienza costituzionale. Ma proprio l'isolamento che visse quell'esperienza costituzionale, la sua difficoltà a connettersi a vicende del passato e ai successivi sviluppi istituzionali del Paese, si rivela un fecondo punto di vista per una più ampia riflessione sulle incongruenze, i limiti e i ritardi del Risorgimento italiano, ma anche del costituzionalismo europeo della seconda metà dell'Ottocento, liberale, ma anche democratico. L'esperienza costituzionale della Roma repubblicana avvia una prima consapevole interrogazione attorno a quella che costituirà la questione di fondo del costituzionalismo democratico novecentesco: ripensare i rapporti tra Stato e società, e tra unità e pluralismo, in maniera altra rispetto al paradigma liberale che vuole separatezza, e ripensare la costituzione quale strumento per la prosecuzione di quel progetto. In questa prospettiva, l'eredità più attuale della vicenda romana consiste nella sua capacità di sollecitare una visione critica del diritto costituzionale, in quanto continua a ricordare che lo studio del diritto costituzionale non può rinunciare alla storia e che il confronto con le esperienze del passato è indispensabile per «comprendere il significato dei processi di mutamento e delle ragioni storiche, economiche e sociali che li mettono in movimento»¹⁰⁰.

¹⁰⁰ A.A. CERVATI, *La costituzione romana del 1849*, cit., 392.